

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2899

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CALDORO, DELLA BRIOTTA, QUARANTA

Presentata il 9 dicembre 1970

Modificazioni e integrazioni alle vigenti disposizioni relative al risarcimento dei danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione attuale del risarcimento dei danni di guerra e quella connessa della ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione trovasi, a ben 25 anni dal termine delle ostilità, purtroppo ancora lontana da quella conclusione auspicata dal Parlamento, dagli interessati e dalla stessa pubblica opinione, e rappresentata ovviamente dalla liquidazione da parte degli uffici statali competenti di tutte le pratiche ancora giacenti, nonché dal completamento della ricostruzione edilizia.

Né ad alcuno di voi sarà sfuggita l'eco che tale situazione ha avuto negli ultimi tempi sulla stampa quotidiana, e di ogni tendenza politica: trattasi infatti di centinaia di migliaia di pratiche ancora da definire e, nel settore dell'edilizia, di un numero all'incirca equipollente di vani ancora da ripristinare.

Orbene, tale situazione, certamente deficitaria, non può non attribuirsi, almeno in parte, alla complessità e soprattutto alla inadeguatezza della legislazione vigente: questa, infatti, risulta ancora carente a risolvere tutta una serie di situazioni di notevole importanza sociale ed economica, e ciò nonostante alcuni

recenti provvedimenti, indubbiamente ben accolti dalle categorie interessate: la legge del 13 luglio 1966, n. 610 e quella del 29 settembre 1967, n. 955.

Partendo da questi presupposti, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla vostra attenzione, mediante questa iniziativa legislativa, un complesso di norme che possono contribuire ad una definizione soddisfacente del problema.

Articolo 1. — Coll'articolo 1 si intende risolvere definitivamente il grave problema dei danni di guerra che interessano gli Enti locali.

Infatti lo Stato ha provveduto finora a ripristinare a suo carico — e non ancora in modo completo — i beni istituzionali degli Enti locali, mentre invece per i beni patrimoniali — nonostante che essi servissero del pari all'interesse collettivo, anche se indirettamente — si è verificato spesso un rifiuto da parte della Pubblica amministrazione, non solo a provvedere al ripristino, ma anche a concedere in via subordinata gli indennizzi ed i contributi concessi ai privati danneggiati.

Con la presente norma, pertanto, si propone che i beni di proprietà degli Enti locali

— sia istituzionali che patrimoniali — usufruiscono dei benefici previsti dalla legge base sui danni di guerra (legge 27 dicembre 1953, n. 968), dietro domanda dell'Ente stesso e purché lo Stato non abbia provveduto al ripristino, anche se sia stato omesso decreto negativo ai sensi della stessa legge.

Le stesse osservazioni valgono per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 1.

Relativamente, infine, al terzo comma, occorre notare che, senza di esso, non si potrebbe ottenere una pratica attuazione dei primi due commi precedenti in quanto molti Enti non hanno provveduto ad avanzare ricorso avverso i decreti negativi delle Intendenze di finanza.

Articolo 2. — In base alla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1967, n. 955, venivano considerate fatto di guerra le requisizioni partigiane.

Riteniamo però che la scadenza del 15 aprile 1954 per la presentazione delle domande prevista dal suddetto articolo, debba essere modificata. Infatti solo con la citata legge n. 955 le requisizioni partigiane sono state considerate fatto di guerra; ne discende che con tale legge si sarebbero dovuti riaprire i termini per la presentazione delle domande, e non riferirsi ad una scadenza — il 15 aprile 1954 — che, all'epoca, non aveva alcun riferimento con i danni di cui trattasi.

Articolo 3. — L'articolo 3 prevede una organica ristrutturazione dei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza: data infatti la gran mole di lavoro che gran parte di questi uffici devono svolgere, è necessario che il personale a loro disposizione sia sufficiente ad espletare l'esame delle istanze di risarcimento se si vuole che il problema venga risolto entro un ragionevole periodo di tempo.

L'articolo dispone pertanto che la struttura dei reparti sarà adeguata al numero delle pratiche ancora in giacenza presso le singole intendenze.

Articolo 4. — Analogamente all'articolo precedente, l'articolo 4 dispone una ristrutturazione dei reparti danni di guerra dei Geni civili, in relazione al numero delle pratiche di richiesta di contributo esistenti.

Articolo 5. — La produzione di alcuni documenti costituisce spesso il maggior ostacolo per una sollecita definizione delle istanze di risarcimento.

Trattasi soprattutto dei certificati storico-catastali, delle note di iscrizione e trascrizione

ipotecarie ed a volte anche delle planimetrie e degli estratti di mappa.

È notorio quanto sia lunga la ricerca e la produzione di detti documenti e ciò sia per la complessità intrinseca della materia, sia perché spesso manca il collegamento fra il vecchio ed il nuovo catasto.

È questa una delle ragioni principali per cui le Intendenze di finanza hanno dovuto accantonare la definizione di centinaia di migliaia di pratiche: infatti molti danneggiati innanzi alla complessità ed al costo di detta produzione — spesso esorbitante in confronto della esiguità delle somme da riscuotere — hanno di fatto rinunciato a richiedere i documenti di cui trattasi.

E poiché la legge già ammette, per determinati casi, che i documenti dimostrativi della proprietà possano essere sostituiti da una dichiarazione giurata, appare necessario, per sbloccare la situazione di cui trattasi, che detta possibilità venga estesa almeno per quanto riguarda i danni di importo limitato.

D'altronde a garanzia dello Stato valga sempre il principio generale che esso rimane estraneo ad eventuali vertenze fra gli interessati, soprattutto ove trattasi di questioni inerenti la proprietà del bene danneggiato.

Particolare considerazione merita poi lo stesso problema per gli Enti di diritto pubblico, soprattutto ove si rifletta che tali enti, per le loro caratteristiche economiche, dovrebbero spesso richiedere e presentare centinaia di certificati catastali ed ipotecari.

D'altronde appare chiaro che tali enti, parte integrante dello Stato, possono sempre rispondere delle somme ricevute.

Appare pertanto opportuno che per gli Enti pubblici la possibilità di sostituire gli atti dimostrativi della proprietà con una dichiarazione giurata, sia sancita anche per i danni di medio importo.

Si osserva infine che le proposte previste dall'articolo 3, consentendo una sollecita definizione di decine di migliaia di istanze, contribuiranno a diminuire il lavoro degli uffici competenti, a vantaggio anche dei danneggiati non interessati al problema specifico.

Articolo 6. — L'articolo 6 dispone che le provvidenze ottenute da privati non siano detratte dal risarcimento per danni di guerra: è infatti conforme ad un criterio di giustizia detrarre solamente quanto sia stato erogato da Enti pubblici, che sono poi quelli che hanno concesso la maggior parte delle provvidenze contemplate dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e non quanto erogato

da privati: infatti nella generalità dei casi tali erogazioni rappresentano la contropartita di prestazioni rese precedentemente dal danneggiato ed in più in base a contratto di diritto privato (come le assicurazioni).

Articolo 7. — L'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, prevedeva che la competenza relativamente alla liquidazione delle istanze relative a beni danneggiati nei territori non facenti più parte dello Stato italiano fosse del Ministero del tesoro.

Tale norma trova la sua ragion d'essere nel fatto che per detti territori non potevano più ovviamente operare le rispettive Intendenze di finanza, come per la restante parte del territorio italiano.

Successivamente all'emanazione di detta legge, parte del territorio libero di Trieste rientrava a far parte dello Stato italiano, in esecuzione dei patti del 1955, costituendo le province di Trieste e Gorizia.

Ma la competenza per dette liquidazioni è rimasta al Ministero del tesoro, in ossequio alla legge del '53; tale situazione crea ovviamente notevoli difficoltà, in quanto l'istruttoria condotta a tanta distanza, quale quella che intercorre fra la zona di cui trattasi e Roma, comporta ostacoli e ritardi.

Per ovviare parzialmente a tale situazione, con provvedimento amministrativo il Ministero del tesoro ha delegato la prima parte dell'istruttoria all'Intendenza di finanza di Gorizia e di Trieste ed ha stabilito che una sezione della commissione speciale, competente ad esaminare dette istanze, avesse sede a Trieste.

Purtuttavia l'emissione del decreto è rimasta di competenza del Ministero del tesoro, per il che i fascicoli, una volta completamente istruiti dall'intendenza di finanza, ed ottenuto il parere della detta sezione della commissione speciale, vengono inviati a Roma per l'emissione del relativo decreto.

La situazione quindi è stata avviata solo in parte né poteva essere altrimenti, in base ad una norma di carattere amministrativo.

Per risolvere tale situazione, che ritarda di molto l'emissione dei provvedimenti di liquidazione e proprio per una zona particolarmente bisognosa dei provvedimenti stessi, si propone l'articolo 7, il quale prevede che anche per quanto riguarda l'emissione dei provvedimenti di liquidazione nell'attuale territorio delle province di Trieste e Gorizia, la competenza venga assegnata alle rispettive Intendenze di finanza, conformemente a quanto

è già stato stabilito per tutto il resto del territorio nazionale.

In altri termini, non si può dimenticare che ormai le province di Trieste e Gorizia fanno parte integrante dello Stato e non v'è quindi più nessuna ragione di stabilire per esse un discorso giuridico differente da quello già stabilito per tutto il resto del territorio nazionale.

Articolo 8. — L'articolo 8 si basa sul presupposto che non è giustificabile che l'amministrazione non tenga nel debito conto il parere delle commissioni in quanto in quella sede avviene un esame esauriente della istanza dei documenti probatori, condotto collegialmente da parte dei rappresentanti delle varie amministrazioni statali — che, si noti bene, costituiscono la maggioranza delle commissioni — e delle categorie interessate.

Articolo 9. — In considerazione dell'avvenuto slittamento del valore della lira dal 1954 ad oggi, riteniamo equo ragguagliare il coefficiente di rivalutazione dell'indennizzo da 5 a 7 per i casi generali e da 8 a 10 per i comuni supersinistrati.

Tengasi presente però che nel periodo di cui trattasi la svalutazione è stata ben superiore all'aumento del coefficiente da noi proposto.

Si badi bene che questa iniziativa non recherà alcun aggravio nel lavoro della pubblica amministrazione, in quanto — come specifica l'articolo — essa si applicherà solo alle liquidazioni effettuate dopo l'emanazione della legge.

Articolo 10. — Molti sinistrati, i quali ottennero — precedentemente alla legge n. 968 — il contributo di riparazione, hanno successivamente richiesto il conguaglio, in base alla succitata legge fra l'indennizzo e detto contributo, questo concesso a suo tempo in misura spesso irrisoria.

Con l'articolo 10 si chiarisce che la valutazione tecnica, necessaria per effettuare detto conguaglio, venga effettuata dagli uffici del Genio civile, in base ai criteri previsti dalla legge n. 968, e non in base ai criteri previsti dalle precedenti disposizioni legislative.

Articolo 11. — La legge n. 955 (29 settembre 1967) prevedeva benefici per i comuni supersinistrati, stabilendo il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, entro il quale gli interessati avrebbero dovuto presentare domanda per usufruire di detti benefici.

Non era stata però prevista la possibilità che altri comuni fossero dichiarati supersinistrati dopo l'emanazione della legge od anche dopo la scadenza dei 180 giorni.

È quindi necessario ridare la possibilità ai danneggiati residenti in tali comuni di presentare domanda ai sensi della legge n. 955, evitando inoltre, con il disposto del secondo comma dell'articolo 11, il ripetersi delle discriminazioni nei riguardi dei comuni che vengano dichiarati supersinistrati dopo l'emanazione della legge; trattasi infatti di un problema di vasta portata; dalla data di emanazione della legge n. 955 (29 settembre 1967) ad oggi sono stati dichiarati supersinistrati molti comuni, tra cui:

- 1) Terni;
- 2) Monzuno per le frazioni di Brento, Casaglia, Monterumici, Vado;
- 3) Stia per la frazione Vallucciole;
- 4) Itri;
- 5) Ozzano per le frazioni di Montearmato e Settefonti;
- 6) Castelforte;
- 7) Miglianico.

Articolo 12. — Con l'articolo 12 si propone di risolvere, almeno in parte, la questione della marina mercantile, settore trattato, per quanto riguarda il risarcimento dei danni di guerra, in modo decisamente sfavorevole rispetto agli altri (industria, agricoltura, ecc.).

Infatti, mentre per questi ultimi si è ormai affermata una interpretazione adeguata del concetto di cespite (per cui beni economici diversi, pur concorrendo unitariamente alla formazione di un determinato complesso industriale, sono considerati — sempre che siano da se stessi capaci di produrre reddito — singoli cespiti) nel settore di cui trattasi l'unità navale è considerata unico cespite ai termini dell'articolo 8 della legge 29 settembre 1967, n. 955: le sue parti cioè non possono essere oggetto di liquidazione autonoma.

Ciò è tanto più grave ove si rifletta che applicando i limiti previsti dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, modificato dall'articolo 19 della succitata legge 29 settembre 1967, n. 955, ad una nave, anche se di grande tonnellaggio, l'importo del risarcimento non può essere superiore a lire 52 milioni circa, pagabili per di più in 30 anni.

E si rifletta ancora che con il sistema attuale di applicazione dei limiti se la nave fosse stata di proprietà, come il più delle volte avveniva, di più caratisti, questi verrebbero a

risuotere indennizzi di importo irrisorio, pur avendo perduto a suo tempo beni di importo considerevole.

Si aggiunga che in molte zone, come la Liguria, l'acquisto di carati rappresentava una diffusa forma di piccolo risparmio.

Tengasi infine presente che con l'attuale sistema di applicazione dei limiti il contributo per la ricostruzione viene a perdere il suo scopo: e ciò perché il suo importo estremamente limitato non può ovviamente costituire un incentivo alla ricostruzione stessa.

Né si pensi che i criteri proposti possano arrecare un grave onere all'erario, sia in quanto le unità navali di medio e grosso tonnellaggio perdute nell'ultimo conflitto ammontavano solo a poche centinaia, sia in quanto, in ogni caso, l'onere stesso rientrerebbe nello stanziamento previsto dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Ci sembra pertanto opportuno e consono ad un concetto di giustizia nei riguardi della marina mercantile adottare, per la liquidazione dei danni di guerra, i criteri di cui al presente articolo.

Articolo 13. — Con l'articolo 13 si propone una modifica nel sistema dei pagamenti degli indennizzi e contributi di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

Approvando una simile iniziativa di legge, si renderebbe giustizia a chi ancora non ha percepito il risarcimento dei danni di guerra.

È giusto infatti che chi ha atteso tanti anni per percepire le somme di liquidazione, possa ora ottenerle almeno in un periodo di tempo più breve.

Così stabilendo, inoltre, si faciliterebbero le operazioni di sconto degli indennizzi e contributi (che attualmente, data la situazione del mercato finanziario, sono molto gravose e difficili ad ottenersi): concentrando infatti il pagamento delle semestralità, le richieste di sconto sarebbero più probabilmente accettate dagli istituti incaricati e l'onere dello sconto diverrebbe meno pesante per il sinistrato.

Articolo 14. — L'articolo 14 della proposta si riallaccia al precedente.

Esso infatti stabilisce che il contributo per i fabbricati di abitazione sia concesso per 20 anni in ragione del 6 per cento, mentre attualmente viene concesso per 30 anni in ragione del 4 per cento.

A questo proposito, vale quanto detto in precedenza circa la concentrazione del pagamento delle semestralità in relazione alla attuale situazione del mercato finanziario.

Per quanto concerne la seconda parte dell'articolo, facciamo notare che, a maggior ragione, deve potersi effettuare in un periodo di tempo ragionevole il pagamento — da parte dello Stato — della spesa dei lavori per i piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra.

Articolo 15. — I contributi per il ripristino dei fabbricati di abitazione vengono concessi, in base alle vigenti disposizioni, in relazione alla destinazione del fabbricato al momento dell'evento bellico.

Poiché però vi è una infinità di casi dubbi, non potendosi stabilire spesso con certezza se trattasi di un fabbricato di abitazione oppure no (come nel caso di immobili adibiti in parte ad uffici, in parte ad abitazione) e dal momento che — spesso — al catasto non risultano le modifiche apportate successivamente alla costruzione, (da fabbricato industriale, ad esempio, a fabbricato di abitazione), è opportuno che il contributo venga concesso tenendo esclusivamente conto dell'attuale utilizzazione.

Articolo 16. — Si è spesso verificato il caso di condomini che non hanno potuto ricostruire in quanto la domanda risultava priva della dizione « nell'interesse e nel nome del condominio stesso ».

È evidente che applicando in questo modo restrittivo la legge, molti fabbricati non potranno essere ricostruiti.

Per sanare questa situazione, in considerazione anche del fatto che la domanda parziale di un condomino ha sempre una presunzione di validità generale l'articolo 16 prevede che la domanda di un solo condomino debba essere considerata valida per tutto il fabbricato.

Articolo 17. — Appare opportuno estendere le maggiorazioni, di cui all'articolo 50 della legge 968 ed all'articolo 8 della legge n. 610, anche ai sinistrati che — frequentemente — si rivolgono alla Associazione per la riparazione e la ricostruzione dei loro fabbricati: in tal modo, pertanto, dispone l'articolo 17.

Articolo 18. — Premesso che con la legge fondamentale sui danni di guerra (la legge 27 dicembre 1953, n. 968), fu stanziata sul bilancio del Ministero del tesoro, e fino all'esaurimento degli impegni derivanti dall'applicazione della legge stessa, una somma non inferiore a lire 30 miliardi; premesso ancora che con la successiva legge 31 luglio 1954, n. 607, articolo 1, la concessione dei contributi per il ripristino dei fabbricati di civile abitazione

fu attribuita al Ministero dei lavori pubblici, e che i fondi necessari avrebbero dovuto essere detratti da quelli come sopra assegnati al Ministero del tesoro, si ritiene ora necessario aumentare tale stanziamento.

Le ragioni fondamentali, per le quali si propone un aumento degli stanziamenti, sono le seguenti:

1) all'aumento dei benefici, previsto da varie leggi successive alla 968 (11 febbraio 1958, n. 83 e 13 luglio 1966, n. 610) non è corrisposto un relativo aumento dei fondi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici;

2) la svalutazione monetaria susseguitasi tra il 1953 ed il 1970 ha portato ad un aumento dei coefficienti di rivalutazione (da 43/47 del periodo 1952-57 a 120 del 1969) e quindi ad un aumento dei contributi stessi; ma ad una maggiore quota del contributo così raggiunta non ha corrisposto un maggiore stanziamento di fondi, per cui molti sinistrati, pur avendo ottenuto l'autorizzazione alla ricostruzione ed avendo anche ricostruito, non hanno ricevuto alcun contributo, con gravissimo danno economico;

3) dato l'ingente numero di danneggiati che tuttora attendono il risarcimento dei danni subiti, e dato quanto esposto in precedenza, occorre rilevare che le leggi vigenti, sono praticamente inefficaci nel settore della ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione: infatti, come ben risulta al Ministero dei lavori pubblici, i vani ricostruiti nell'anno ammontano mediamente a poche migliaia.

Si ritiene poi necessario attribuire i fondi di cui trattasi separatamente ai 2 Ministeri competenti, affinché questi possano provvedere con maggiore organicità alla concessione degli indennizzi e contributi.

Articolo 19. — In considerazione del fatto che le cartelle emesse dall'INFIR sono difficilmente piazzabili sul mercato, le norme relative alla concessione di mutui e sconti ai danneggiati da parte del predetto Istituto sono praticamente inoperanti.

Data quindi, la grave situazione del settore — migliaia di danneggiati che non possono ricostruire — si propone l'articolo 19 al fine di mettere l'INFIR in grado di far fronte ai suoi compiti istituzionali.

Articolo 20. — L'articolo 67 della legge base sui danni di guerra (27 dicembre 1953, n. 968), prevede tutta una serie di agevolazioni fiscali per gli atti da presentare a corredo della domanda di risarcimento.

Orbene, ciò nonostante molte pratiche rimangono spesso incomplete nella loro documentazione, proprio perché il danneggiato si scoraggia non solo di fronte alla quantità degli atti da presentare, ma anche di fronte al loro notevole costo, essendo tali agevolazioni solo parziali.

Rendendo ora detti atti gratuiti si contribuisce sostanzialmente ad una soluzione del problema dei danni di guerra.

Articolo 21. — Come già abbiamo spiegato in relazione agli articoli 5, 8 e 9 la svalutazione della lira verificatasi in questi anni giustifica ampiamente un aumento del limite massimo previsto dall'articolo 1 della legge 610 per ogni unità immobiliare che si voglia ricostruire.

Tengasi presente che l'aumento, da 4 milioni a 6 milioni, previsto nel presente articolo, è proporzionalmente inferiore all'aumento del coefficiente di rivalutazione dei fabbricati, che da 75 (vigente all'epoca della approvazione della 610) è giunto a 120 per l'anno 1969 e certo salirà per il 1970.

Articolo 22. — L'articolo 5 della legge 610 prevede che il contributo per la riparazione in capitale venga concesso a chi si trovi nelle condizioni patrimoniali di cui all'articolo 3 della stessa legge.

La pubblica amministrazione ha però interpretato il successivo riferimento all'articolo 1 della legge 610 (articolo che determina il contributo in capitale) come un rimando alle ulteriori condizioni da esso previste.

Si verifica pertanto l'assurdità di dover pagare piccoli contributi come quelli per le riparazioni (che in genere si aggirano su poche centinaia di migliaia di lire) in 30 anni, talché l'importo della singola annualità risulta di poche migliaia di lire con grave danno per il sinistrato che ha dovuto anticipare la somma per i lavori e per la stessa pubblica amministrazione che deve curare una complessa contabilità per pratiche di scarsi importi.

Per riportare pertanto la norma allo spirito della legge 13 luglio 1966, n. 610, si propone questo articolo, di natura interpretativa, che vuol anche sanare l'avvenuta concessione di molti piccoli contributi in capitale in modo difforme da detta interpretazione generale.

Articolo 23. — A causa della grave lentezza con cui procede la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra, dovuta sia agli scarissimi fondi a disposizione di questo settore

sia alla insufficienza di personale, ammontano a diverse centinaia di migliaia i vani ancora da ripristinare.

Appare quindi necessario abolire il termine per l'autorizzazione alla ricostruzione da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, al fine di permettere, non solo a decine di migliaia di privati ma anche a centinaia di Enti locali ed Enti pubblici, di completare la ricostruzione.

Articolo 24. — Con tale articolo si specifica che le norme della legge-ponte (6 agosto 1967, n. 765), non si applicano ai fabbricati di abitazione distrutti dalla guerra, purché essi vengano ripristinati in sito.

Dato infatti il nuovo assetto urbanistico previsto dalla legge citata, si verifica il caso che spesso non possa ricostruirsi nella sua integrità un fabbricato distrutto dalla guerra, limitando quindi l'applicazione della legislazione relativa.

L'articolo vuole concedere pertanto l'opportunità del ripristino del fabbricato, così come era prima degli eventi bellici.

Specifichiamo infine che tale articolo non può dar luogo a speculazioni, in quanto prescrive — tassativamente — che il fabbricato sia ricostruito in sito e nella condizione di massimo volume preesistente.

Articolo 25. — Mentre per i sinistrati di guerra meno abbienti è prevista l'assistenza gratuita relativamente alle loro pratiche di risarcimento, i cittadini che abbiano subito danni in conseguenza di abbandoni, requisizioni, confische e nazionalizzazioni, sono sprovvisti di tale assistenza.

Al contrario, essa si rivela tanto più necessaria, in quanto le pratiche riguardanti questi danni sono decisamente complesse e richiedono particolare impegno nell'istruirle.

Si propone quindi che l'assistenza di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, venga estesa anche per i danni surricordati.

Articolo 26. — Molti danneggiati non presentarono, per molteplici ragioni, domanda per ottenere i benefici previsti dall'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

In considerazione del fatto che il suddetto articolo prevedeva un limitato numero di casi per i quali poteva effettuarsi la presentazione delle domande (casi che, per lo più, la legislazione precedente non considerava « fatto di guerra ») si ritiene opportuno riaprire i termini relativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I beni danneggiati dalla guerra di proprietà degli enti locali, aventi fini istituzionali e patrimoniali, sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a domanda dell'ente proprietario, purché lo Stato non abbia provveduto alla loro ricostituzione entro la data di emissione della presente legge.

Del pari sono ammessi ad usufruire dei benefici della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a domanda dell'ente proprietario, le opere, impianti e materiali previsti dalla legge 14 giugno 1949, n. 410. Le somme erogate dallo Stato a norma di questa legge verranno trattenute conformemente all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Le domande previste dai commi precedenti potranno essere avanzate, anche se sia stato emesso, in relazione all'articolo 2, lettere *a*) e *b*) della legge 27 dicembre 1953, n. 968, precedentemente all'emanazione della presente legge, decreto di rigetto ed anche se avverso detto decreto non sia stato presentato ricorso.

ART. 2.

Il termine previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 2 della legge 29 settembre 1967, n. 955, è prorogato a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

I reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza verranno ricostituiti come appresso:

da un funzionario responsabile e da un impiegato esecutivo, ove il numero delle istanze ancora da liquidare sia inferiore a 500;

da un funzionario responsabile, da un impiegato di concetto e da due impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilografo), ove il numero delle istanze sia compreso fra 500 e 1.000;

da un funzionario responsabile, da due impiegati di concetto e da due impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilografo), ove il numero delle istanze sia compreso fra 1.000 e 2.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da due impiegati di concetto e da tre

impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilografo), ove il numero delle istanze sia compreso fra 2.000 e 4.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da tre impiegati di concetto e da quattro impiegati esecutivi (due dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 4.000 e 8.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da quattro impiegati di concetto e da cinque impiegati esecutivi (due dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 8.000 e 12.000;

da tre funzionari (uno dei quali responsabile), da quattro impiegati di concetto e da sette impiegati esecutivi (due dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 12.000 e 18.000;

da tre funzionari (uno dei quali responsabile), da cinque impiegati di concetto e da sette impiegati esecutivi (tre dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 18.000 e 24.000;

da quattro funzionari (uno dei quali responsabile), da sei impiegati di concetto e da nove impiegati esecutivi (quattro dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 24.000 e 30.000;

da quattro funzionari (uno dei quali responsabile), da sei impiegati di concetto e da nove impiegati esecutivi (quattro dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia compreso fra 30.000 e 40.000;

da cinque funzionari (uno dei quali responsabile), da sei impiegati di concetto e da undici impiegati esecutivi (cinque dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze sia superiore a 40.000.

Il Ministero delle finanze, d'accordo con quello del tesoro, nonché gli intendenti di finanza provvederanno, per quanto di rispettiva competenza, a dare, entro sei mesi dall'emanazione della legge, attuazione al presente articolo.

ART. 4.

I reparti danni di guerra dei Geni civili verranno ricostituiti come appresso:

da un funzionario responsabile e da un impiegato esecutivo, ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di abitazione ancora da liquidare sia inferiore a 500;

da un funzionario responsabile, da un impiegato di concetto e da due impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilo-

grafo), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di abitazione sia compreso fra 500 e 1.000;

da un funzionario responsabile, da due impiegati di concetto e da due impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilografo), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione dei fabbricati di abitazione sia compreso fra 1.000 e 2.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da due impiegati di concetto e da tre impiegati esecutivi (uno dei quali con funzioni di dattilografo), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di abitazione sia compreso fra 2.000 e 4.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da tre impiegati di concetto e da quattro impiegati esecutivi (due dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione sia compreso fra 4.000 e 8.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da quattro impiegati di concetto e da cinque impiegati esecutivi (due dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione sia compreso fra 8.000 e 12.000;

da due funzionari (uno dei quali responsabile), da sei impiegati di concetto e da sette impiegati esecutivi (tre dei quali con funzioni di dattilografi), ove il numero delle istanze di contributo per la riparazione e la ricostruzione sia oltre 12.000.

ART. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, viene aggiunto il seguente comma:

« Detta dichiarazione giurata è altresì ammessa, in sostituzione degli atti dimostrativi della proprietà, sempreché l'entità del danno, valutata ai sensi della presente legge, risulti per il singolo cespite inferiore a lire 200.000, ovvero a lire 500.000, ove trattasi di enti di diritto pubblico, ivi compresi quelli locali ».

ART. 6.

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, le provvidenze ottenute da privati sono escluse dalle detrazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

ART. 7.

A modifica dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, per il territorio delle attuali province di Trieste e Gorizia provvede l'Intendenza di finanza, in conformità all'articolo 17 della stessa legge.

La seconda sezione della Commissione speciale, di cui all'articolo 21 della citata legge, svolgerà per dette province le funzioni devolute dall'articolo 19 della detta legge, integrato dall'articolo 15 della legge 29 settembre 1967, n. 955, alle Commissioni provinciali.

Il Ministro del tesoro provvederà a rimettere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli atti alle dette intendenze.

ART. 8.

I pareri delle Commissioni, di cui agli articoli 19, 20 e 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed agli articoli 13, 15 e 16 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono vincolanti per l'Amministrazione.

ART. 9.

A partire dalle concessioni effettuate successivamente all'emanazione della presente legge, il coefficiente per la commisurazione dell'indennizzo è elevato da 5 a 7 e da 8 a 10 per i comuni supersinistrati.

ART. 10.

Per quanto riguarda i fabbricati di abitazione, ove il contributo di riparazione sia stato concesso precedentemente all'emanazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la valutazione tecnica prevista dall'articolo 17 di detta legge viene effettuata, ai fini dell'eventuale conguaglio, dagli uffici del genio civile in base ai criteri previsti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

ART. 11.

Il termine di 180 giorni previsto dal terzo comma dell'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955, per la presentazione di nuove denunce relative agli articoli 17 e 21 della legge stessa decorre, per quanto riguarda i comuni di cui al secondo comma dell'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che sono stati riconosciuti supersinistrati dopo il 29 settembre 1967, dalla data della presente legge.

Qualora il comune sia dichiarato supersi-
nistrato successivamente alla emanazione del-
la presente legge, il termine indicato nel com-
ma precedente decorre dalla data di emanazio-
ne del relativo provvedimento.

ART. 12.

I limiti previsti dal secondo comma dell'ar-
ticolo 28 della legge 27 dicembre 1953, n. 968,
e dell'articolo 19 della legge 29 settembre 1967,
n. 955, si applicano, per quanto riguarda i casi
contemplati dall'articolo 8 della citata legge
29 settembre 1967, n. 955, per ogni mille ton-
nellate di stazza lorda, o frazioni, componenti
il singolo natante.

In relazione al disposto di cui al comma
precedente verrà provveduto ad integrare le
liquidazioni già effettuate, a domanda dell'in-
teressato, da presentarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958,
n. 89, è sostituito dal seguente:

« Salvo i casi per i quali la presente legge
prevede un diverso sistema di pagamento,
l'importo delle liquidazioni, eseguite per ogni
singolo cespite, degli indennizzi e dei contri-
buti deve essere corrisposto nel modo se-
guente:

se non supera le lire 2.000.000, in unica
soluzione;

se supera le lire 2.000.000 e non lire
42.000.000, in rate semestrali consecutive di
cui la prima di lire 2.000.000, le successive di
lire 1.000.000 ciascuna, e l'ultima di importo
pari al residuo eventualmente inferiore al mi-
lione di lire;

se supera le lire 42.000.000, in 40 rate
semestrali consecutive, di cui la prima non
inferiore a 2.000.000 di lire ».

ART. 14.

A modifica dell'articolo 42 della legge
27 dicembre 1953, n. 968, il contributo per la
ricostruzione di fabbricati di abitazione è con-
cesso per un periodo di 20 anni, in ragione
del 6 per cento della base di commisurazione
del contributo determinata a norma delle let-
tere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge sud-
detta.

Del pari, il pagamento della spesa dei lavori da eseguire per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra, di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, verrà effettuato — da parte del Ministero dei lavori pubblici — in 20 annualità.

ART. 15.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati distrutti dalla guerra, adibendoli ad uso di civile abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, anche se all'epoca del danno detti fabbricati non fossero stati adibiti ad uso di civile abitazione.

ART. 16.

Ai fini della concessione del contributo di riparazione o ricostruzione per l'intero fabbricato è valida la domanda avanzata anche da uno solo dei condomini per la sua quota parte di proprietà.

ART. 17.

Le maggiorazioni previste dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e dall'articolo 8 della legge 13 luglio 1966, n. 610, sono concesse anche per le ricostruzioni e riparazioni che i sinistrati affidano all'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra.

ART. 18.

Gli stanziamenti in bilancio previsti dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, a partire dall'esercizio finanziario 1971 e fino ad esaurimento degli impegni derivanti dalla legge suddetta e da successive modifiche, saranno così disposti:

a) sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici, una somma non inferiore a lire 15 miliardi per la concessione dei contributi di sua competenza, di cui lire 1 miliardo per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra;

b) sul bilancio del Ministero del tesoro, una somma non inferiore a lire 25 miliardi per i restanti impegni derivanti dalla suddetta legge.

ART. 19.

Il Ministro del tesoro verserà all'INFIR 10 miliardi, quale fondo di rotazione, per metterlo in grado di provvedere alla concessione di sconti e mutui ai danneggiati di guerra.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, che non siano state utilizzate alla data del 31 dicembre 1970.

ART. 20.

Il secondo comma dell'articolo 67 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro od ipotecarie ».

ART. 21.

Il limite massimo di lire 4.000.000, di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 610, previsto per ogni unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, è aumentato a lire 6.000.000.

ART. 22.

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è sostituito dal seguente:

« Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni soggettive dell'articolo 3, viene concesso il contributo in capitale — di cui all'articolo 1 della stessa legge — indipendentemente dalle condizioni poste dal primo e secondo comma del citato articolo 1 ».

ART. 23.

I termini richiamati dall'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, sono abrogati.

ART. 24.

Le disposizioni della legge 6 agosto 1967, n. 765, non si applicano per i fabbricati di civile abitazione distrutti dalla guerra, purché questi vengano ripristinati in sito.

ART. 25.

Le disposizioni previste dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relative all'assistenza gratuita ai sinistrati di guerra

meno abbienti, si applicano — a partire dalla data di emanazione della presente legge — anche per quanto riguarda le requisizioni ed i danni provocati dalle forze armate alleate, di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonché per quanto riguarda gli abbandoni, le confische, le requisizioni e le nazionalizzazioni operate dagli Stati esteri, sia in relazione al Trattato di pace, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, e successive integrazioni e modifiche, sia indipendentemente dal Trattato stesso.

A datare dall'entrata in vigore della presente legge la ritenuta prevista dal citato articolo 74 verrà applicata, all'atto della erogazione della prima rata, sull'importo dei provvedimenti di liquidazione.

ART. 26.

I termini previsti dall'articolo 27 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono riaperti e prorogati a 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.